

Accedo ergo sum

GUIDO SCORZA*

SOMMARIO: 1. Il contesto – 2. I problemi di “accesso” – 3. Possibili soluzioni: l’art. 21 della Costituzione

1. IL CONTESTO

Jeremy Rifkin, uno degli economisti che più ha approfondito il tema delle nuove dinamiche socio-economiche, definisce quella che stiamo vivendo come “l’era dell’accesso” e a supporto della propria tesi, scrive “I mercati stanno cedendo il passo alle reti e la proprietà è progressivamente sostituita dall’accesso. . . I cambiamenti in atto nella struttura delle relazioni economiche sono parte di una trasformazione di portata ben più profonda che riguarda l’essenza stessa del sistema capitalistico. Stiamo, infatti, assistendo a uno spostamento di lungo periodo dalla produzione industriale a quella culturale. Nel futuro, una quota sempre crescente di scambi economici nella loro forma più innovativa sarà riferibile alla commercializzazione di una vasta gamma di esperienze culturali, più che di beni e servizi prodotti industrialmente. Viaggi e turismo globale, parchi e città a tema, centri specializzati per il divertimento e il benessere, moda e ristorazione, sport professionistico, gioco d’azzardo, musica, cinema, televisione, oltre che il mondo virtuale del cyberspazio e dell’intrattenimento elettronico di ogni genere, stanno diventando rapidamente il nucleo di un nuovo ipercapitalismo fondato sull’accesso a esperienze culturali”¹.

L’accesso costituisce, pertanto, prerequisite ineliminabile per la partecipazione dell’uomo, del cittadino e dell’utente a una crescente – e già determinante – serie di esperienze economiche, sociali, politiche e personali.

È, d’altra parte, circostanza nota, puntualmente rilevata da Baldassarre quella secondo cui “C’è un evento che caratterizza gli anni che stiamo vivendo. Il suo nome è globalizzazione, un nome con il quale si intende dire, più o meno, che l’ambito naturale di vita dell’uomo è oggi il mondo intero”².

La comunità della quale l’uomo e il cittadino fanno e devono far parte nella società dell’informazione ha, dunque, dimensioni globali e, anco-

* L’Autore è docente di diritto dell’informatica presso l’Università degli Studi di Bologna.

¹ J. RIFKIN, *L’Era dell’accesso*, traduzione italiana di Canton P., Milano, Mondadori, 2003.

² A. BALDASSARRE, *Globalizzazione contro Democrazia*, Bari-Roma, Laterza, 2002.

ra una volta, prerequisito per l'esistenza stessa all'interno di tale comunità è, evidentemente, l'accesso all'infrastruttura di comunicazione che, alla società globale, ha dato i natali e, ora, tiene in vita. Accedere, nella società dell'informazione, per un cittadino significa esistere.

In difetto dell'accesso si è, inesorabilmente e rapidamente esclusi dall'appartenenza alla comunità globale, privati della possibilità di fruire di esperienze di relazione, mercato e politica e, soprattutto, dell'esercizio di ogni diritto e libertà che abbia, per presupposto, l'interazione con lo Stato o con gli altri membri della comunità di appartenenza.

A supporto di tale conclusione basti pensare che la popolazione *on line* ha, ormai, superato i due miliardi di cittadini – si tratta di quasi un terzo della popolazione mondiale –, che oltre cinquecento milioni di essi gestiscono parte della loro vita di relazione e professionale nell'universo dei *social network*, che almeno il cinquanta per cento lo frequenta quotidianamente ovvero più spesso di quanto non frequenti qualsiasi altro luogo fisico di socializzazione o lavoro e che il numero di utenti di telefonini cellulari è di oltre cinque miliardi.

Internet, d'altra parte, contribuisce in maniera sempre crescente al prodotto interno lordo degli Stati con percentuali che in Italia – fanalino di coda nelle classifiche mondiali – sfiorano il due per cento ma che in Paesi come la Svezia, l'Inghilterra la Corea del sud o il Giappone, ormai, superano il quattro per cento.

Difficile in questo contesto negare la centralità dell'accesso dell'uomo, del cittadino e delle imprese alla nuova infrastruttura di Rete nelle dinamiche socio-economiche e politiche della società dell'informazione.

2. I PROBLEMI DI “ACCESSO”

Secondo i dati pubblicati dalla Commissione Europea nel maggio del 2011, sullo stato di attuazione dell'Agenda Digitale, l'Italia rimane uno dei Paesi meno evoluti in termini di penetrazione delle risorse di connettività a banda larga³.

Milioni di cittadini – oltre il 4% della popolazione – vive in zone del Paese che non sono raggiunte da alcuna forma di copertura di servizi di connettività a banda larga mentre i cittadini che dispongono di un'utenza domestica

³ Digital Agenda Scoreboard, Commissione UE, http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/countries/it/index_en.htm.

di connettività a banda larga continuano a non raggiungere neppure la soglia della metà della popolazione.

Si tratta di un importante *gap* infrastrutturale che preclude – e rischia di precludere anche negli anni a venire – ad ampie fasce della popolazione l'accesso a Internet e, dunque, alla società globale dell'informazione della quale si è detto al paragrafo precedente.

Manca d'altra parte, allo stato, un piano di investimenti statale e qual-sivoglia programma di copertura integrale del Paese da parte delle società operanti nel mercato di riferimento le quali ritengono di non poter e non dover farsi carico dei necessari investimenti giacché i maggiori utili dell'eventuale diffusione delle risorse di connettività verrebbero percepiti dai c.d. “*over the top*”, ovvero dai fornitori di servizi di comunicazione che hanno per presupposto l'accesso *on line* da parte di utenti, consumatori, imprese e pubbliche amministrazioni [n.d.r. Google, Facebook, Apple ecc.]⁴.

La questione della disponibilità dell'infrastruttura di connettività e quella dell'accesso a essa è, peraltro, parte del più ampio tema dell'accesso che investe, anche, il problema della neutralità dell'infrastruttura necessaria a consentire a cittadini e utenti di estrinsecare la propria identità in Rete e di utilizzare la Rete per informarsi e informare nonché quello dell'accesso ai contenuti resi disponibili *on line* e della sacrificabilità di tale accesso sull'altare dell'*enforcement* dei diritti di proprietà intellettuale.

Convorrà declinare separatamente tali due ulteriori profili nei quali si estrinseca il tema dell'accesso.

Quanto alla questione della *net-neutrality*.

Nell' “Era dell'accesso” essere esclusi dall'accesso alle c.d. autostrade dell'informazione o essere pretermessi ad altri e costretti a viaggiare più lentamente costituisce un'intollerabile limitazione dei propri diritti e libertà fondamentali.

Significa non riuscire a comunicare il proprio pensiero a parità di condizioni rispetto ad altri, non poter scegliere liberamente di quali fonti di informazione, cultura o intrattenimento fruire e di veder, da altri, orientate le nostre scelte di consumo in termini di accesso a ogni genere di contenuto e servizio.

È uno scenario analogo a quello che si produrrebbe se all'imbocco dell'autostrada ci si dicesse che per raggiungere una certa città possiamo andare

⁴ Si veda il resoconto dell'audizione del Presidente di Telecom Italia del 7 aprile 2011, dinanzi alla Commissione permanente Lavori pubblici e comunicazioni del Senato della Repubblica: [http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/stenografici/16/comm08/8a-20110407-IC110020\(BOZZA\).pdf](http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/stenografici/16/comm08/8a-20110407-IC110020(BOZZA).pdf).

a una velocità decine di volte più elevata rispetto a quella che occorre tenere per far rotta su un'altra: se le due città, soddisfano interessi, almeno all'apparenza, fungibili, si farà rotta, quasi certamente, su quella che si può raggiungere più in fretta ma, in questo modo, il gestore dell'autostrada avrà orientato la nostra scelta pur senza avervela imposta.

Il controllo delle autostrade dell'informazione è, per questo, destinato ad assumere, nel futuro prossimo, un ruolo strategico in termini di orientamento socio-economico e politico analogo – se non superiore – a quello, sin qui, occupato dal controllo sui mezzi di comunicazione di massa.

I più grandi *provider* di comunicazione, ormai, con l'alibi di dover scongiurare il rischio del collasso di un'infrastruttura di comunicazione sulla quale pubblico e privato hanno, sin qui, investito meno del necessario, ricorrono in maniera sempre più frequente al c.d. *network management*, un modo eufemistico per dire che anziché limitarsi a fornire agli utenti l'accesso alle autostrade dell'informazione, pretendono di dirigerne il traffico, rendendo più agevole raggiungere taluni contenuti o utilizzare certi servizi piuttosto che altri.

Quanto, invece, al tema dell'accesso ai contenuti e, in particolare, alla sacrificabilità di tale accesso per ragioni di tutela dei diritti d'autore, il problema è quello di individuare una ragionevole posizione di equilibrio.

Sin qui la circostanza che l'*enforcement* dei diritti d'autore abbia trovato una puntuale codificazione nella normativa vigente e in numerose iniziative legislative in via di definizione mentre il diritto di accesso continua a rappresentare solo un'astrazione sebbene di derivazione costituzionale ha comportato un frequente sbilanciamento in favore della tutela dei diritti d'autore.

Se si considera che, come si è già cercato di evidenziare, un numero sempre crescente di esperienze appartenenti al quotidiano di miliardi di cittadini e frammenti sempre più consistenti dell'identità di ciascuno di noi si stanno, progressivamente, trasferendo online e che i rapporti personali e quelli professionali così come il dialogo tra cittadini e pubblica amministrazione sono, ormai, destinati a consumarsi nello spazio telematico ed attraverso i nuovi strumenti di comunicazione, è agevole comprendere quanto, allo stato, sia elevato il rischio del verificarsi del teorema della società dei due terzi, più volte delineato nella letteratura sull'argomento.

Un'inadeguata garanzia del diritto all'accesso nelle diverse direzioni sin qui delineate, rischia, oggi più di ieri, di dar vita a una società rigidamente divisa tra *information haves* e *information have nots*.

3. POSSIBILI SOLUZIONI: L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE

Le considerazioni svolte ai paragrafi precedenti dovrebbero valere a rendere evidente, per un verso la centralità che, nella società dell'informazione tocca al tema dell'accesso e, per altro verso – e quale naturale conseguenza – l'esigenza di garantire ai cittadini un diritto all'accesso a Internet ampio ed articolato.

In tale prospettiva e muovendo da tali premesse, sulla scia, tra l'altro, di un ampio movimento di opinione già tradottosi in numerose analoghe iniziative legislative in diversi Paesi europei nonché della nitida e netta presa di posizione del Parlamento UE, nel dicembre del 2010 è stato presentato al Senato della Repubblica un disegno di legge volto a introdurre nella nostra Carta costituzionale un art. 21 bis a norma del quale “Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire le violazioni dei diritti di cui al Titolo I della parte I”.

L'iniziativa di modifica della Carta costituzionale proposta, per la prima volta, da Stefano Rodotà, è stata, successivamente recepita in un disegno di legge costituzionale presentato al Senato della Repubblica, rubricato “Introduzione dell'articolo 21-*bis* della Costituzione, recante disposizioni volte al riconoscimento del diritto di accesso ad Internet” a firma del senatore Di Giovampaolo e altri.

La presentazione del disegno di legge ha animato un acceso dibattito tra gli addetti ai lavori: da una parte quanti hanno sostenuto l'opportunità di tale intervento, specie in ragione della situazione di arretratezza circa l'uso di Internet in Italia e dall'altra quanti hanno rilevato come il diritto che attraverso l'art. 21 *bis* si vorrebbe introdurre nell'ordinamento dovrebbe ritenersi ricompreso nella previsione di cui all'art. 21 della Costituzione.

Prima di addentrarci nell'analisi relativa a tali due posizioni, appare opportuno, esaminare obiettivi e contenuti del disegno di legge.

L'iniziativa legislativa prende le mosse dalla risoluzione approvata dal Parlamento Europeo il 26 marzo 2009 sul rafforzamento della sicurezza e della libertà fondamentali su Internet nella quale, tra l'altro, si legge “[...] l'evoluzione di Internet dimostra che esso sta diventando uno strumento indispensabile per promuovere iniziative democratiche, un nuovo foro per il dibattito politico (ad esempio per campagne elettroniche e il voto elettronico), uno strumento fondamentale a livello mondiale per esercitare la libertà di

espressione (ad esempio i *blog*) e per sviluppare attività commerciali, nonché uno strumento per promuovere l'acquisizione di competenze informatiche e la diffusione della conoscenza (*e-learning*) [...]”.

Nella stessa Raccomandazione si legge anche che “[...] Internet ha anche ampliato la gamma delle fonti di notizie a disposizione dei singoli che possono ora attingere a un flusso di informazioni proveniente da diverse parti del mondo[...] Internet può rappresentare una straordinaria opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva e che, a tal proposito, l'accesso alle reti e ai contenuti costituisce uno degli elementi chiave; [...] sulla base del principio che ogni individuo ha il diritto di partecipare [...] a questo sviluppo, lottando contro le due nuove sfide dell'analfabetismo elettronico e dell'esclusione democratica nell'era elettronica”.

Il diritto di accesso a Internet costituisce, dunque, una risposta a una pluralità di questioni diverse, legate alla ecletticità del nuovo media, suscettibile di essere indistintamente utilizzato quale strumento di partecipazione democratica per l'esercizio di diritti civili, per finalità formative e informative nonché quale nuova modalità di estrinsecazione della personalità dell'uomo e del cittadino.

Si tratta di un approccio – o, forse, più semplicemente, di un'intuizione – quasi anticipatore rispetto agli episodi registratisi nelle piazze dell'Africa settentrionale o, piuttosto, con i necessari distinguo, in Italia, in occasione delle consultazioni referendarie del giugno 2011.

In occasione degli uni e dell'altro episodio l'accesso a Internet e il suo utilizzo hanno giocato un ruolo determinante nell'esercizio da parte dei cittadini della libertà di manifestazione del pensiero quale strumento di partecipazione alla vita politica del proprio Paese.

Letto in questa prospettiva è difficile ritenere che il diritto di accesso a Internet sia già delineato – sebbene solo *in nuce* e tra le righe – nell'art. 21 della nostra Costituzione.

Internet come mezzo di comunicazione di massa e, dunque, strumento di esercizio della libertà di manifestazione del pensiero è solo una parte del tutto.

Garantire a tutti i cittadini il diritto di accedere a Internet non significa solo garantirne loro l'utilizzo alla stessa stregua di un giornale, di una radio o di una televisione ma significa, anche – ed anzi soprattutto – preoccuparsi della diffusione delle risorse di connettività a banda larga, dell'alfabetizzazione informatica della popolazione, della promozione di strumenti di partecipazione elettronica dei cittadini nonché della neutralità della Rete.

È questo il senso del richiamo a “condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale”, contenuto nel disegno di legge.

A dispetto della proposta collocazione all'interno dell'articolato costituzionale, l'intervento suggerito mira a sancire un diritto fondamentale del cittadino che lungi dal limitarsi a estendere al nuovo media la libertà di informazione del pensiero già sancita in relazione al contesto internazionale, prende forma nel senso di riconoscere a ogni cittadino il diritto di accedere a Internet per estrinsecare a pieno la propria personalità, per partecipare alla vita politica del Paese, per informare e informarsi e, ancora, per fare impresa.

Mentre, dunque, in linea di principio potrebbe sostenersi la non necessità del proposto intervento normativo stante la circostanza che singole tessere del mosaico rappresentato dall'art. 21 *bis* siano già presenti in diversi articoli della Costituzione italiana, non sembra esservi dubbio che la portata del diritto oggetto di tale nuova disposizione sia ben più ampia di quella di cui al solo art. 21.

Sancire, con norma di rango costituzionale, il diritto di tutti i cittadini di accedere a Internet, d'altra parte, significa compiere una precisa e importante scelta di politica legislativa, facendosi carico di gettare le fondamenta per una nuova disciplina dell'identità digitale, della democrazia elettronica e dell'intero sistema dell'informazione.

L'accesso a Internet è, nella società dell'informazione, preconditione per l'esistenza stessa del cittadino all'interno della comunità di appartenenza.

Se tale accesso non è garantito, oggi – e in maniera crescente nel futuro prossimo – il cittadino rischia di vedersi precluso l'esercizio di una pluralità di altri diritti e libertà di rango costituzionale come se esso non facesse parte della comunità di riferimento perché mai nato, mai venuto a esistenza.

Non accedere, nell'Era dell'accesso e nella società dell'informazione rischia di voler dire non esistere.